

## **COLLEGIO DI ROMA DECISIONE N. 5775/17 – PRES. MASSERA – REL. GRECO**

**Deposito bancario- estinzione – rapporti dormienti – violazione dell’obbligo di preavviso – difetto di legittimazione passiva - fattispecie (l. n. 266/2005 art.1; d.p.r. n. 116/2007, ART. 3).**

### **FATTO**

Il ricorrente ha rappresentato di essersi recato presso un ufficio della resistente per richiedere il rimborso dell'importo depositato sul libretto di risparmio nominativo del valore nominale di lire 1.000.000, aperto in data 12/02/1997. In tale circostanza, lo stesso veniva informato dell'avvenuta estinzione del libretto, in data 23/05/2014, e della conseguente impossibilità di rimborsare l'importo ormai prescritto.

In considerazione di ciò, il ricorrente contestava di non essere stato informato tempestivamente in merito all'estinzione del libretto e di non aver avuto notizia, all'atto della sottoscrizione, di una data di scadenza dello stesso.

Pertanto, chiedeva alla resistente il rimborso dell'importo maturato.

Nelle proprie controdeduzioni, la resistente rappresentava che il libretto di risparmio oggetto di ricorso apparteneva ai libretti off-line. Per tali libretti – laddove, come nel caso di specie, i titolari non avessero provveduto nel corso degli anni a presentarsi allo sportello per la corretta identificazione e registrazione dei dati personali nell'anagrafe generale – si palesava l'impossibilità di operare con i sistemi di comunicazione individuali, così come riportato e certificato nella Circolare n.48/ E dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, la resistente si riteneva legittimata ad operare le relative comunicazioni attraverso pubblicazione presso gli uffici postali interessati.

Lo stesso intermediario, poi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle richieste restitutorie che, secondo la prospettazione di parte resistente, dovevano essere inoltrate nei confronti del soggetto cui era affidata, a decorrere dal 14 giugno 2011, la gestione delle domande di rimborso di somme affluite *ex lege* al Fondo dei c.d. "rapporti dormienti".

La resistente allegava, inoltre, un'estrazione dei rapporti dormienti al 30/09/2012 in cui, relativamente all'ufficio interessato, risulta inserito anche il libretto postale oggetto di contestazione. Tale estratto sarebbe stato pubblicato presso gli uffici territoriali della resistente e sui siti istituzionali dei soggetti interessati.

Infine, comunicava di aver provveduto a tramettere, in data 30/06/2016, all'ufficio territoriale competente l'attestazione di devoluzione di cui all'art. 1, co. 343, l. n. 266/2005, per la consegna dell'originale al cliente.

In conclusione, l'intermediario ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo di aver correttamente adempimento agli obblighi informativi sulla stessa gravanti.

### **DIRITTO**

Il Collegio - tenuto conto della domanda avanzata da parte ricorrente, da inquadrarsi nell'ambito delle pretese di natura restitutoria (e non risarcitoria) – ritiene fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte resistente.

Ed infatti, la controversia verte sulla corretta applicazione della disciplina in materia di depositi c.d. "dormienti", che prevede la devoluzione degli importi sottostanti ad un Fondo istituito presso il MEF.

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha istituito un Fondo per le vittime di frodi finanziarie che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il Fondo viene alimentato dall'importo dei conti correnti e

degli altri rapporti bancari definiti come “dormienti” all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario. Il Regolamento in materia di depositi dormienti (D.P.R. n. 116/2007), entrato in vigore il 17.8.2007, prevede che sono considerati "dormienti" i depositi di somme di denaro, i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione e i contratti di assicurazione (Ramo Vita - in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata), con saldo superiore a 100 euro, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari. Decorso il suddetto termine, il deposito "dormiente" deve essere estinto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 116/2007, salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell'intermediario, il titolare non effettui un'operazione o una movimentazione (come tale si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto). Se tali condizioni ostative non si verificano, come nel caso di specie, le somme depositate sono trasferite al citato Fondo di solidarietà.

Affinché il titolare ne abbia conoscenza, l'intermediario deve inviare - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto - l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che in mancanza, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto.

Nel caso di specie, trattandosi di libretti di deposito nominativi, l'intermediario avrebbe dovuto fornire prova dell'assolvimento dell'obbligo normativo di avvisare i titolari dei libretti che le somme stavano per essere devolute al Fondo. Non c'è dubbio, del resto, che il diritto dei clienti a chiedere la restituzione dei saldi non si fosse a quell'epoca ancora prescritto. E ciò sulla base dell'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui «la prescrizione del diritto di credito del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione, ponendo in essere quel comportamento che rende il credito esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca» (sentenza n. 788/2012). L'intermediario non pare contestare il proprio inadempimento (rispetto all'obbligo di preavvertimento di cui all'art. 3, D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116), limitandosi - in sede di controdeduzioni - ad affermare di aver provveduto a dare evidenza della questione mediante forme pubblicitarie differenti e, nello specifico, attraverso l'affissione nei competenti uffici territoriali di elenchi dei libretti a cui la richiamata disciplina doveva essere applicata. Dunque, pacificamente, l'intermediario ha fornito la sola prova che i libretti erano stati inseriti negli elenchi dei depositi dormienti, non anche di aver prontamente avvisato i clienti.

A tale riguardo, nell'esercizio del proprio potere di fornire indicazioni per migliorare i rapporti fra intermediario e clientela, il Collegio ritiene corretto invitare l'intermediario a una maggiore attenzione e a una condotta più aderente alle previsioni normative, allo scopo di consentire agli utenti il tempestivo esercizio dei diritti lasciati impregiudicati dal trasferimento delle somme relative ai rapporti c.d. dormienti al fondo gestito dalla CONSAP (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1752/2014).

Ciò posto - pur non sussistendo alcun dubbio in ordine all'inadempimento dell'intermediario - non si può fare a meno di evidenziare che parte ricorrente ha domandato a questo Collegio di voler disporre la restituzione delle somme depositate. La evidente limitazione del *petitum* alla restituzione degli importi, impedisce al Collegio di far entrare officiosamente nel procedimento interessi non espressamente evidenziati dalle parti (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 7678/15). Al riguardo, nel solco dell'orientamento già consolidatosi presso questo Arbitro (cfr. Collegio Milano, decisione n. 1175/2014), questo Collegio rileva che la richiesta di restituzione deve essere inoltrata nei confronti di CONSAP S.p.A., cui è stata affidata (ex art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005, a decorrere dal 14 giugno 2011) la gestione delle domande di rimborso di somme affluite al predetto Fondo (cfr. Collegio Napoli, decisione 30.06.2016, n. 6047).

Pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento, poiché manca in capo all'intermediario convenuto la necessaria legittimazione passiva, essendo CONSAP S.p.A. il soggetto cui rivolgere domande restitutorie, come quella odiernamente sottoposta all'attenzione di questo Collegio.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio respinge il ricorso.**

IL PRESIDENTE